

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

Proposte di emendamenti allo statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. — La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, quale venne stabilito dall'articolo 393 della Parte XIII (lavoro) del Trattato di Versailles, aveva dato luogo da varie parti ad obiezioni ed a critiche, le quali portarono la Conferenza generale, nella terza sessione tenutosi a Ginevra, ad adottare una risoluzione, con la quale in linea di massima già si ammetteva l'opportunità di procedere ad una modificazione dell'articolo 393, e si dava incarico al Consiglio di studiare a tale riguardo le proposte concrete da sottoporre alla Conferenza nella sessione del 1922. Il Consiglio, così investito della questione, ne sottopose lo studio alla propria Commissione del regolamento, la quale presentò una relazione al Consiglio, che la discusse nella sessione tenuta a Roma nell'aprile del 1922. In sostanza, salvo qualche riserva, il Consiglio adottò le proposte della Commissione, le quali saranno sottoposte alla IV Conferenza.

Il Consiglio propone un nuovo testo dell'at. 393 del Trattato di Versailles, il quale sarebbe così redatto:

L'Ufficio internazionale del Lavoro sarà posto sotto la direzione di un Consiglio di amministrazione composto di 32 membri:

sedici, in rappresentanza dei Governi;

otto, in rappresentanza dei padroni;

otto, in rappresentanza degli operai.

Dei sedici membri rappresentanti dei Governi, sei saranno nominati rispettivamente da ciascun Governo dei paesi seguenti: Germania, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia e Giappone.

Gli altri dieci membri rappresentanti i Governi saranno eletti da tutti i delegati governativi della Conferenza. Quattro di questi dieci membri apparterranno a Stati extra-europei.

I membri rappresentanti i padroni ed i membri rappresentanti gli operai saranno eletti rispettivamente dai delegati padronali e dai delegati operai alla Conferenza. Due membri padronali e due membri operai dovranno appartenere a Stati extra-europei.

La durata del mandato dei membri del Consiglio di amministrazione sarà di anni (la durata del mandato dei membri del Consiglio dovrà essere fissato a 3 o 4 anni secondo che le sessioni della Conferenza resteranno annuali ovvero avranno luogo una volta sola ogni due anni).

Il modo di provvedere ai seggi vacanti e le questioni simili, specialmente quella dei supplenti saranno regolati dal Consiglio, salvo l'approvazione della Conferenza.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà il presidente nel proprio seno e stabilirà il proprio regolamento. Si riunirà nelle epoche che esso stesso determinerà. Una sessione speciale dovrà essere tenuta ogni volta che dodici membri almeno del Consiglio avranno presentato analoga domanda scritta.

Il Consiglio potrà, quando riterrà che una questione iscritta all'ordine del giorno interessa particolarmente uno Stato che non è rappresentato, invitare il Governo di questo Stato a designare un delegato che prenderà parte ai lavori relativi a tale questione con voto consultivo.

Nessuno potrà essere nominato membro del Consiglio di amministrazione o supplente se lo Stato al quale appartiene non ha versato la propria contribuzione dell'anno precedente.

Il Consiglio, inoltre, decise a maggioranza nella stessa sessione di Roma, di iscrivere all'ordine del giorno della IV sessione della Conferenza internazionale del lavoro la **revisione della parte XIII del Trattato di Versailles** e delle parti corrispondenti degli altri trattati di pace, per modificare la periodicità delle sessioni della Conferenza. A norma dell'art. 389 del Trattato di Versailles, la Conferenza generale «si riunirà ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno». Il delegato governativo svizzero nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio propose di sottoporre alla Conferenza una proposta di emendamento a tale articolo nel senso che la Conferenza abbia a riunirsi almeno una volta ogni *due* anni. Il Consiglio, dopo lungo esame di tale proposta, ritenne che non fosse opportuno di formulare proposte concrete a tale riguardo, lasciando alla Conferenza la più ampia libertà di decisione. Il Consiglio si limitò a prospettare due soluzioni alternativamente possibili: la prima soluzione consisterebbe in una modificazione dell'art. 385 nel senso proposto dal delegato governativo svizzero. La seconda soluzione non importerebbe la necessità di un emendamento all'art. 385, e si limiterebbe a stabilire un criterio di convocazione delle Conferenze annuali, e cioè le sessioni della Conferenza dovrebbero essere distinte in due categorie: una nella quale la Conferenza sarebbe chiamata ad adottare dei progetti di convenzioni e di raccomandazioni; l'altra nella quale dovrebbe semplicemente prendere conoscenza dei risultati ottenuti, delle difficoltà incontrate nell'applicazione, e regolare tutte le questioni generali riguardanti il funzionamento dell'organizzazione internazionale del Lavoro.

Su tali soluzioni, l'Ufficio internazionale del Lavoro ha sollecitato il parere dei Governi allo scopo di poter fare un rapporto da presentarsi alla Conferenza.

A norma dell'articolo 422 del Trattato, gli emendamenti della Parte XIII (lavoro) devono essere adottati dalla Conferenza inter-

nazionale del Lavoro con la maggioranza di due terzi e non entrano in vigore se non quando siano ratificati dai tre quarti degli Stati membri dell'organizzazione internazionale del Lavoro, compresi in essi tutti gli Stati che compongono il Consiglio della Società delle Nazioni.

Per conseguenza, il Consiglio di Amministrazione che, per scaduto triennio, dovrà essere rinnovato nel corso della quarta Conferenza generale, sarà ricostituito secondo le norme finora vigenti, salvo applicare, per ciò che concerne le rappresentanze di diritto degli otto Stati aventi maggiore importanza industriale, i criteri che saranno determinati dal Consiglio della Società delle Nazioni in seguito al rapporto che su tale questione è stato ad esso presentato dalla Commissione incaricata di studiare la questione.

Determinazione degli Stati industriali aventi diritto ad un delegato governativo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro. — L'art. 393 della parte XIII del Trattato di Versailles, nel determinare la composizione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, riserva agli Stati che «hanno la maggiore importanza industriale» il diritto di nominare otto dei dodici membri rappresentanti i Governi. Quando si costituì per la prima volta nella Conferenza di Washington il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, gli otto Stati che agli effetti dell'art. 393 vennero ritenuti di maggiore importanza industriale, furono i seguenti: la Gran Bretagna; la Germania, la Francia, l'Italia, il Giappone, il Belgio, la Svizzera e la Danimarca. Tale determinazione sollevò delle contestazioni.

Ora lo stesso art. 393 stabilisce che «le eventuali contestazioni circa la determinazione dei membri che hanno maggiore importanza industriale, saranno risolte dal Consiglio della Società delle Nazioni». A mente di tale disposizione, fu nominata una Commissione internazionale con l'incarico di studiare la questione e di esprimere il suo parere sui criteri in base ai quali dovesse farsi la determinazione degli Stati aventi maggiore importanza industriale. La Commissione, presieduta dal sig. Arturo Fontaine, presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio del Lavoro, e composta di quattro membri scelti nel seno di detto Consiglio e di tre esperti nominati dal Consiglio della Società delle Nazioni, uno dei quali italiano: il prof. Corrado Gini, ordinario di statistica nella R. Università di Padova, ha compiuto i propri lavori ed ha presentato le sue conclusioni al Consiglio della Società delle Nazioni. Ai fini della determinazione degli otto Stati industriali, la Commissione ha messo in rilievo i vari criteri da prendersi in considerazione: popolazione industriale totale degli Stati; rapporto fra la popolazione industriale e la popolazione

generale: forza motrice totale e sviluppo delle vie ferrate; importanza della marina mercantile, ed ha concluso che, qualunque criterio si adottò, si ha l'impressione che 5 Stati, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Giappone, saranno sempre tra i primi otto. Più difficile a determinarsi con sicurezza sono gli altri tre Stati, che possono variare a seconda delle caratteristiche considerate. Dalle liste pubblicate risultano designati, dopo i cinque suddetti, il Canada, il Belgio, la Svezia o l'India, gli Stati Uniti non potendo essere compresi nelle liste per il fatto che a causa della mancata ratifica del Trattato di Versailles non si considerano come membri della Società delle Nazioni. Il rapporto della Commissione sarà esaminato dal Consiglio della Società delle Nazioni a cui spetta di dare la decisione su tale questione. E da rilevare che tale questione potrebbe trovarsi ad essere superata se venisse approvata la revisione dell'articolo 393 del Trattato di Versailles relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro secondo la proposta che il Consiglio ha deliberato di sottoporre alla prossima Conferenza generale.

ITALIA

Il I Congresso della « Lega italiana per la tutela degli interessi nazionali ». — Nei giorni 4, 5, 6 e 7 giugno si è riunito in Roma il primo Congresso della « Lega Italiana per la tutela degli interessi nazionali ». Il Consiglio, con un'ampia relazione, ha esposto al Congresso l'opera svolta durante un anno circa di vita di questa associazione, che mira a collaborare con le pubbliche autorità nello studio e nella soluzione delle principali questioni che interessano il nostro paese all'interno e all'estero e nella preparazione dei mezzi adeguati per la tutela economica, politica e culturale della Nazione.

Alla solenne inaugurazione del Congresso, dopo il saluto del rappresentante il Comune di Roma, pòrto dal prof. Bandini e quello del Governo, pòrto dal S. S. al Ministero degli Affari Esteri, On. Tosti di Valminuta, pronunciò un applaudito discorso il presidente della « Lega » On. V. E. Orlando

Si iniziarono quindi i lavori del Congresso durante il quale sono stati discussi i più importanti problemi del giorno sui quali hanno riferito, con elaborate relazioni, parlamentari e studiosi particolarmente competenti.

I temi iscritti all'ordine del giorno erano i seguenti:

1. La cittadinanza degli Italiani all'estero (re'atore On. A. MARRACINO);
2. La questione consolare (relatore On. VALVASSORI-PERONI);

3. Situazione attuale degli Italiani in Svizzera (relatore On. S. JACINI);

4. Le riparazioni di guerra (relatori dott. A. PIRELLI e commentatore JUNG);

5. Rifornimento del petrolio per l'Italia (relatore Ing. CERRUTI).

Sul problema della cittadinanza degli Italiani all'estero, l'on. Marracino presentò una dotta ed elaborata relazione. Esaminando la presente situazione, specialmente per ciò che si riferisce all'Italia e alle condizioni dei cittadini emigrati, viene messo in rilievo il conflitto, in materia di cittadinanza, fra il concetto tradizionale «che vuole ogni italiano indissolubilmente legato alla terra di origine e quello antitetico, imperante, di regola, nei paesi transoceanici, per effetto del quale i nostri connazionali vengono sottoposti allo «*jus loci*». La legge 13 giugno 1912, n. 555 mirò a disciplinare la materia con rinnovato indirizzo scientifico e con criteri pratici rispondenti alle nuove difficoltà politiche ed economiche. Il sistema della *doppia cittadinanza* non fu adottato, contrariamente a ciò che era stato fatto dalla legislazione germanica, ma il legislatore volle ugualmente tutelare l'italianità del cittadino facilitandogli il riacquisto della cittadinanza. Ma di fronte all'azione assimilatrice che gli stati stranieri compiono e data la resistenza dei connazionali emigrati ad essere assorbiti e la necessità per essi a prendere parte alla vita locale del paese ospite occorre studiare una politica di penetrazione tale che riesca ad unire saldamente il connazionale al luogo di dimora, evitando l'assorbimento da parte dello straniero.

I mezzi per conseguire questo fine sono di due specie: giuridici e politici. Fra i primi hanno alcuni annoverato il sistema della doppia cittadinanza già adottato dalla legislazione germanica e da quella inglese. Ma il principio della doppia cittadinanza suppone una grande forza morale e materiale da parte dello Stato che lo adotta e neppure in questo caso talora l'esperimento riesce, come è seguito per esempio, all'Inghilterra che, dopo aver applicato per un certo tempo la doppia cittadinanza, l'ha poi abolita. «A mantenere il sentimento di italianità — scrive il relatore — il nostro paese dovrà lavorare per via indiretta, creando sempre nuovi vincoli morali e culturali fra gli emigrati e la madre patria, con un'opera costante ed organica di assistenza, di aiuto e di propulsione. Occorre — massime nei paesi transoceanici — promuovere scuole per mantenere in vita la lingua nazionale, il più nobile e il più sicuro legame fra la terra ed i suoi figli per conservare i nazionali a contatto continuo con la storia e con la cultura patria». In questo campo molto potrà essere fatto dall'azione delle Società quali la «Dante Alighieri», la «Lega Italiana» ed altre, fra le quali possiamo aggiungere, la «Leonardo».

Quanto all'azione diretta e indiretta che può essere svolta dal diritto obbiettivo, la legge del 1921, facilitando il riacquisto della cittadinanza, molto può fare; ancora più oltre si potrebbe giungere se i termine di due anni di residenza nel Regno (prima occorrevano tre anni) fosse ridotto ad un solo anno, salvo, naturalmente, il diritto di inibizione da parte del governo. Occorre poi colmare qualche lacuna della legge e rendere più pratica l'applicazione di essa specialmente per quanto si riferisce all'accertamento e alla fissazione del *dies certus* del rimpatrio e questo fine si potrebbe raggiungere con l'affidare al capitano di bordo o ai funzionari della polizia portuale l'incarico di accertare il luogo di destinazione del cittadino che rimpatria.

Un punto della legge del 1921, che più di altri dovrebbe essere modificato, è quello contemplato dall'articolo 7. La facoltà di rinuncia alla cittadinanza sancita da questo articolo dovrebbe essere integrata in appositi trattati internazionale col *diritto di opzione* nel senso cioè che i figli nati da Italiani all'estero dovrebbero avere la facoltà di scegliere la nazionalità, che loro sembrasse più opportuna. Ma tale facoltà non potrebbe essere concessa in modo unilaterale: sarebbe necessario che l'opzione fosse stabilita da entrambi gli Stati interessati. In attesa poi che il sistema dell'opzione venga accolto bisognerebbe introdurre nella legge del 1921 l'istituto della *piccola cittadinanza*. Il relatore ha infine prospettato come la figura del *protetto*, studiata nel diritto internazionale, potrebbe utilmente adattarsi ai nostri emigrati che assumono la cittadinanza locale.

Dopo una nutrita discussione sulle conclusioni della relazione, il Congresso approvò il seguente ordine del giorno:

Il 1° Congresso generale della *Lega Italiana per la tutela degli interessi nazionali*,

reputando necessario di esaudire, non appena sia possibile, tutte le richieste ripetutamente esposte dagli Italiani residenti all'Estero per la modificazione alla vigente legge sulla cittadinanza, dimostrando così tutta la paterna ed affettuosa cura che l'Italia ha per i suoi figli lontani;

pur riconoscendo alla legge Scialoja del 13 giugno 1912, n. 555, il merito di avere adeguatamente risolto la maggior parte delle gravi questioni di principio;

invita il Consiglio Centrale a studiare, in modo integrale, il problema relativo al servizio militare da parte degli Italiani residenti all'Estero e dei figli di costoro;

frattanto ritiene opportuno che vengano, per iniziativa governativa o parlamentare, sollecitamente introdotte in detta legge alcune modificazioni allo scopo:

a) di stabilire che l'emigrato italiano all'estero non perda la propria cittadinanza se non previa esplicita dichiarazione presso le Autorità consolari italiane;

b) di stabilire che gli emigrati ed i loro figli, ritornando in Patria, riacquistino immediatamente la cittadinanza al momento dell'arrivo per mezzo di una semplice dichiarazione da ritirarsi a cura del comandante della nave o degli uffici di frontiera;

c) di ammettere quindi il diritto al riacquisto della cittadinanza perduta, senza bisogno di speciale permesso, a tutti coloro che prestino in Italia servizio militare volontario o obbligatorio;

d) di riconoscere cittadini dei paesi di residenza i figli dei cittadini italiani nati all'estero che, fino al 25° anno di età non abbiano fatto nessun atto positivo di riconoscimento della cittadinanza italiana, come iscrizione nei registri del Consolato, servizio militare in Italia, ecc., intendendosi che tale riconoscimento sia limitato a quegli Stati transoceanici i quali ammettono, in favore dei figli di Italiani, il diritto di optare per la cittadinanza italiana».

Sul tema della riforma consolare riferì il senatore A. Vainassori-Peroni, ex Sottosegretario di Stato agli affari esteri. Nell'ampia relazione tutti i punti principali dell'importante questione furono esaurientemente esaminati. Dall'insufficiente ordinamento della rappresentanza alla preparazione del personale il quale, osserva giustamente il relatore, dovrebbe essere reclutato in primo luogo fra giovani particolarmente competenti nel campo degli studi economici e nella conoscenza delle lingue estere; dall'aumento del numero dei consolati di prima e seconda categoria, al fine di non lasciare sprovvista di tutela «alcuna regione dove lavorino connazionali e dove lo impongono le esigenze del commercio e dell'industria nazionale», all'istituzione e alla sistemazione di uffici nelle località di emigrazione. Il relatore si è anche soffermato su vari punti tecnici inerenti alla organizzazione del servizio consolare e alla regolazione dei rapporti fra i Consolati e le Ambasciate e le Legazioni e si è fatto eco delle lagnanze suscitate dal fatto che delle numerose sedi affidate al personale di seconda categoria sieno titolari funzionari stranieri. A tal proposito si è perciò espresso il voto che lo schema di decreto con cui si ritengono decaduti tutti i Consoli di nazionalità straniera sia tradotto al più presto in legge e si provveda poi a scegliere fra gli elementi locali italiani i titolari degli uffici. La relazione termina con un particolareggiato esame delle maggiori deficienze del servizio delle nostre rappresentanze nei vari paesi e col chiedere che maggiori fondi sieno assegnati al modesto bilancio del Ministero degli affari esteri il quale ora non dispone che di circa quarantacinque milioni, giusta la somma stanziata per il bilancio 1922-1923.

L'assemblea votò dopo una elevata discussione l'ordine del giorno presentato dal relatore ed ispirato alle idee dianzi riassunte.

Sulla situazione degli Italiani in Svizzera riferì l'On. Jacini. I lettori di questo *Bollettino* conoscono già la que-

stione della quale ci siamo altra volta occupati (1). Il relatore, fatto un raffronto fra le condizioni prebelliche e quelle attuali della nostra emigrazione in Svizzera, esamina lo stato della crisi commerciale in quella repubblica, crisi che ha prodotto la grave disoccupazione di circa 150 mila (142.937 alla fine di dicembre 1921) su una popolazione di poco meno di 4 milioni di abitanti. Tale disoccupazione ha prodotto due fatti: a) italiani disoccupati; b) italiani occupati in paesi ove la popolazione locale soffre della disoccupazione. Lo stato di diritto dei primi è regolato dal trattato di domicilio italo-svizzero il quale accorda agli Italiani in Svizzera gli stessi diritti dei confederati d'altro Cantone: «Ora in Svizzera, scrive il relatore, il diritto di assistenza è fondato sull'indigenato ed ove non esistono nè congregazioni di carità, nè opere pie, un confederato d'altro Cantone non ha diritto che ai soccorsi di urgenza e può venir rimandato al Comune d'origine quando corre il rischio di cadere a carico della pubblica assistenza».

Esiste, è vero, fra il Governo Italiano e il Governo Svizzero uno scambio di note in data 17 maggio 1921 (1) che garantisce il diritto dei rispettivi sudditi emigrati e disoccupati alla stessa assistenza di cui godono gli indigeni disoccupati di ciascuno Stato, ma la reciprocità sancita da tale scambio di note è puramente formale per il fatto che difficoltà d'indole pratica ne impediscono l'applicazione.

Tali accordi anzichè giovare, hanno nociuto alla posizione dei nostri connazionali perchè le autorità cantonali hanno vigilato con maggior rigore sul rinnovo dei permessi di soggiorno. Soffermandosi ad esaminare il secondo caso, quello, cioè, di Italiani occupati in località nelle quali inferisce la disoccupazione, il relatore prospetta le difficoltà ancora maggiori nelle quali si dibattono i nostri connazionali e specialmente quelli che, essendo venuti in Italia a compiere il loro dovere di soldato, al loro ritorno in Svizzera hanno ottenuto il solo *permesso di soggiorno*, mentre i renitenti e i disertori sono forniti del *permesso di stabilimento* che conferisce una stabilità ben maggiore.

L'assemblea infine approvò un ordine del giorno che conclude con l'invitare il Governo a voler perseverare nell'opera intrapresa «perchè gli Italiani che contribuirono e contribuiscono in tanta parte alla prosperità della Repubblica Elvetica ottengano nell'ora della crisi un trattamento che si ispiri alla tradizionale amicizia che deve legare i due paesi».

Furono anche votati altri ordini del giorno per la tutela degli interessi nazionali in Tunisia, per la soppressione, mediante recipro-

(1) Cfr. n. 3 di quest'anno, marzo 1922, pagg. 165-183.

(1) Il «Bollettino della Emigrazione» diede notizia di questo accordo, entrato in vigore il 21 marzo 1921, nel numero 3 del marzo 1921, pag. 170

cità, dei visti sui passaporti, permessi di soggiorno, di residenza, ecc., per un riesame del problema delle riparazioni secondo il ncto concetto dell'abbinamento dei debiti di guerra e crediti per riparazioni; per ottenere dal Governo il necessario « appoggio diplomatico e politico al gruppo italiano che ha assunto un'importante miniera di fosfati nel Marocco », per una « coraggiosa politica del petrolio » mediante coordinazione di tutte le iniziative italiane che si occupano del problema stesso allo scopo di garantire la « permanente italianità dell'organizzazione ».

BELGIO

Statistica della disoccupazione a marzo 1922. — Secondo le notizie trasmesse al Ministero dell'Industria, del Lavoro e degli Approvvigionamenti dalle varie Casse d'assicurazione contro la disoccupazione, si hanno per il Belgio i seguenti dati comparativi tra il marzo 1921 e il marzo 1922, e tra il febbraio ed il marzo 1922. Dalla comparazione di questi ultimi due mesi risulta una notevole diminuzione:

Data (a fine del mese)	Numero degli assicurati	Disoccu- pati totalmente	Disoccu- pati parzial- mente	Totale	Assicurati %	Giornate di disoc- cazione in- dennizzate durante il mese
1922						
Marzo	729,666	38,050	28,912	66,962	9,2	1,079,522
Febbraio	739,711	42,749	32,100	74,849	10,1	1,415,795
1921						
Marzo	668,047	69,714	140,967	210,681	31,5	1,971,562

DANIMARCA

Accordo con l'Italia per l'abolizione del visto ai passaporti. — Un accordo tra il governo italiano e quello danese ha stabilito che a decorrere dal 15 maggio 1922 non è più richiesto il visto sui passaporti dei cittadini dei due Stati che si recano nel territorio dell'altro, comprendendo l'accordo anche il territorio ed i cittadini islandesi: il passaporto sarà presentato al momento in cui si attraversa la frontiera per l'accertamento dell'identità personale.

FRANCIA

Riordinamento dei servizi d'immigrazione. — Attualmente provvengono in Francia ai diversi servizi dell'immigrazione quattro ministeri, cioè quelli del lavoro, dell'agricoltura, delle regioni liberate

c degli affari esteri. Manca quindi una vera unità di indirizzo. Il problema è sommamente importante per la Francia, che è un paese importatore di mano d'opera, ed è vivamente sentita la necessità di organizzare e disciplinare l'introduzione di operai stranieri per un'equa ed opportuna ripartizione nelle varie località specialmente delle regioni liberate. Già da tempo è stato presentato alla Camera una proposta di legge di iniziativa parlamentare che il governo ha fatto propria, per il riordinamento dei servizi d'immigrazione con la creazione di un ufficio nazionale d'immigrazione. Nella stampa francese si sollecita la discussione di tale disegno di legge rilevando la necessità di creare un organo di collegamento dei diversi servizi attinenti all'immigrazione operaia. A tale riguardo, come modello a cui tale organizzazione dei servizi dovrebbe ispirarsi, si cita l'esempio dell'Italia, che ha da oltre un ventennio costituito, con uno speciale ordinamento autonomo, il Commissariato generale dell'emigrazione.

«L'Italia, con la quale la Francia, come è risaputo, ha sottoscritto un trattato di lavoro — scrive il *Matin* (7 giugno 1922) — ha compiuto una perfetta organizzazione per assicurare il collocamento all'estero della sua esuberante mano d'opera nazionale con le migliori condizioni. Ha creato un Commissariato Generale dell'Emigrazione che rende i più grandi servizi. Con la legge del 1888, l'Italia considerava l'emigrazione come un fatto isolato, ma con la legge del 1901, l'ha invece considerata come un fatto sociale di interesse nazionale, e che per conseguenza esige l'intervento dello Stato. Sono state istituite dal Commissariato, scuole di emigrazione per gli analfabeti che intendono emigrare e scuole professionali per trasformare i semplici manovali in operai qualificati, addestrandoli in diversi mestieri, come carpentieri, meccanici, giardinieri, ricamatrici. Ha il Commissariato inoltre istituito corsi d'ingegneri agronomi per i giovani che intendano recarsi all'estero a dirigere gli agricoltori italiani. Per la protezione degli emigranti il Commissariato ha concluso arruolamenti collettivi, introducendo nei contratti clausole che colmano le lacune delle leggi straniere, per le quali vengono estesi all'emigrante italiano gli stessi diritti degli operai indigeni, e che servono di base agli accordi internazionali. In tal modo il Commissariato, durante gli ultimi tre anni ha collocato all'estero 150,000 operai. Il Commissariato, inoltre, a mezzo dei suoi agenti all'estero, fa studiare la possibilità di stabilire larghi gruppi d'italiani nelle regioni poco coltivate, costituendo così delle imprese di colonizzazione. L'Italia, oramai, considera i suoi emigranti all'estero come parte della popolazione che deve essere protetta, ed ispirata a tali principi ha concluso i trattati di lavoro con la Francia (30 settembre 1919 e 16 febbraio 1920), col Lussemburgo (11 novembre 1920), col Brasile (8 ottobre 1921), con l'Argentina (26 marzo 1920), con la Svizzera (16 marzo 1921). Altri trattati sono allo studio. Gli emigranti all'estero, considerati come Italiani, hanno il diritto di essere ascoltati dagli organi governativi: allo scopo vi è un progetto di legge che accorda ad essi dei rappresentanti, e sarà presto eseguito un censimento degli Italiani all'estero. Finalmente, poichè questi emigranti devono essere protetti ed amministrati, il Commissariato desti-

nerà suoi agenti nei paesi stranieri. E così che il sig. De Michelis, Commissario generale, intende la politica dell'emigrazione italiana».

Il giornale francese, richiamando l'organizzazione ed i servizi resi dal Commissariato generale italiano, mette in rilievo la necessità che la Francia provveda analogamente ad istituire un organo centrale per i servizi dell'immigrazione operaia.

JUGOSLAVIA

La conferenza di Genova ed i progetti di convenzioni e raccomandazioni. Una conferenza è stata tenuta fra il ministro della previdenza sociale e il ministro dei trasporti in ordine ai provvedimenti da adottare a seguito della sessione di Genova della Conferenza internazionale del lavoro. La Conferenza, ai lavori della quale hanno partecipato anche esperti marittimi, ha concluso per la **ratifica dei progetti di convenzione**, ed ha deciso di costituire una commissione con l'incarico di coordinare le disposizioni dei progetti di convenzioni e di raccomandazioni, perchè al più presto possano essere sottoposti al Parlamento.

Disoccupazione e collocamento. — In conseguenza della smobilitazione e della chiusura di moltissime officine, specialmente in Serbia, la disoccupazione, avendo assunto una forma notevole, furono dai varii governi regionali fin dal 1919 istituiti uffici di collocamento a Lubiana, Belgrado, Zagreb, Nish e Sarajevo. La maggiore attività è stata svolta dall'ufficio del lavoro di Lubiana che ha occupato 32.747 persone. Gli altri uffici hanno in complesso collocato 13.486 persone. Annualmente nel Regno Serbo-Croato-Sloveno si verifica una emigrazione temporanea *saisonnière*, per i lavori agricoli, di circa 20.000 operai e, d'altra parte, nel paese ora si sente la necessità di richiamare in Patria alcune migliaia di operai specializzati in costruzioni. Per conseguenza gli uffici di collocamento hanno dovuto procurare lavoro all'estero per gli emigranti, ed adoperarsi per il rimpatrio degli operai muratori specializzati. Una recente legge di protezione degli operai (31 dicembre 1921), organizza legalmente gli uffici di collocamento, istituendo un ufficio centrale a Belgrado, con riserva di aprire altri uffici quando se ne presenti la necessità.

Censimento della Jugoslavia. — Dal censimento demografico compiuto il 31 gennaio 1921 nella Jugoslavia si rilevano i seguenti risultati, Serbia settentrionale: 2.651.454 abitanti dei quali 1.270 maschi e 1.380.478 femmine; Serbia meridionale: 1.505.686 abitanti, di cui 749.490 maschi e 756.196 femmine. Il totale di 4.096.584 persone costituisce il numero degli abitanti dell'antico regno di Serbia.

Il Montenegro ha 172.950 abitanti, di cui 85.596 maschi e 86.364 femmine; la Baxka e la Barania hanno 835.795 abitanti dei quali 407.971 di sesso maschile e 427.827 femmine; il Banato possiede 480.819 abitanti dei quali 234.868 maschi e 245.951 femmine.

SVIZZERA

Nuove tariffe per il visto ai passaporti. — Con ordinanza 5 giugno corrente per i visti sui passaporti, ed in relazione all'ordinanza del Consiglio Federale del 29 novembre 1921 sul controllo degli stranieri, sono state fissate nella misura seguente le nuove tariffe per il visto ai passaporti:

Visto semplice, che dà diritto ad una sola entrata: concesso negli Stati Europei (compresa l'Algeria), fr. 8; concesso negli Stati fuori d'Europa, fr. 20;

Visto permanente, che dà diritto a parecchie entrate per ogni trimestre, fr. 15;

Visto per il transito, che dà diritto a un solo viaggio di transito in tre giorni, fr. 1;

Visto per il doppio transito, che dà diritto al transito nell'andata e nel ritorno in tre giorni, tanto per l'andata quanto per il ritorno, fr. 2;

Visto per il ritorno, che dà diritto ad un solo viaggio di ritorno in Svizzera, fr. 8;

Visto permanente per il ritorno, che dà diritto a parecchi viaggi di ritorno in Svizzera; per ogni trimestre, fr. 15;

Visto speciale, che dà diritto a un numero illimitato di viaggi; tassa minima, fr. 10.

(Questa tassa è aumentata in modo corrispondente per i cittadini di quegli Stati che impongono una tassa più elevata).

Per i *passaporti di famiglia*, viene riscossa la tassa per un solo visto.

Le tasse sono riscosse in franchi svizzeri, anche in moneta del paese in cui viene rilasciato il visto, secondo il corso del cambio fissato dal Dipartimento politico federale.

I fanciulli d'età inferiore ai 4 anni, non pagano tasse; i fanciulli dai 4 ai 15, fatta eccezione dei visti pel transito, pagano la metà.

A domanda motivata, le tasse possono essere ridotte o soppresse per le persone di condizioni disagiate o indigenti.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha facoltà, in casi speciali e secondo le circostanze, di sopprimere o di ridurre le tasse, nonchè di stabilire delle tasse speciali per visti collettivi.

AFRICA EQUATORIALE FRANCESE

Regime del lavoro nell'Africa equatoriale francese. — A seguito di rapporto rassegnato dal Governo generale di quella Colonia sugli importanti lavori pubblici da eseguirsi nel territorio e che richiederanno l'impiego di numerosa mano d'opera, il Governo francese, in

data 4 maggio ha emesso un decreto (I. O. 9 maggio 1922), col quale viene disciplinato, nell'interesse degli operai, il regime del lavoro. Il decreto che riconferma innanzi tutto il principio della libertà di lavoro, dispone, che l'assunzione di lavoratori per una durata che si prevede superiore a tre mesi, deve aver luogo con regolare contratto di lavoro, individuale o collettivo sulla scorta di contratti tipi che saranno compilati a cura del Governo generale, con particolare riguardo all'alloggio degli operai, alla loro alimentazione, al pagamento dei salari, all'assistenza sanitaria, alle indennità in caso di malattie od infortuni, ai periodi di riposo, ai rimpatri alla scadenza del contratto, ecc., tenendo presenti i costumi e le abitudini degli operai del posto e la natura del lavoro. I contratti non potranno avere durata superiore a due anni, l'autorità amministrativa assume la tutela degli indigeni, ed i consigli d'arbitrato, composti di un funzionario governativo, che ha la presidenza, di un colono francese, di un indigeno, e di due supplenti designati dal governo generale, dovranno emettere i loro provvedimenti, che sono inappellabili, nel termine di 48 ore.

MAROCCO

L'immigrazione al Marocco dopo la guerra. — Il Commissariato ufficiale di immigrazione del porto di Casablanca pubblica un rapporto mensile ed un rapporto riassuntivo annuale su movimento di immigrazione e di emigrazione del Marocco. In questo rapporto sono contati a parte nel movimento dei viaggiatori, le persone che dichiarano di venire al Marocco per la prima volta e quelle che dichiarano di lasciare il paese senza previsione di ritorno. Senza dubbio queste cifre sono da accettarsi con riserva. Tutte le persone che sbarcano al Marocco per la prima volta non vengono con intenzione di fissarvisi, e questi sono i turisti, gli incaricati di missioni speciali, ecc. le quali persone figurano poi fra gli emigranti, se però s'imbarcano di nuovo a Casablanca, l'equilibrio si trova così, pressa a poco ristabilito.

Si può ritenere, perciò, come cifre di immigrazione stabile e reale la differenza fra la cifra degli immigranti e quella degli emigranti.

Ecco le cifre che rappresentano, dal 1917, l'emigrazione, l'immigrazione e l'eccedenza di immigrazione o di emigrazione reale:

	Immigrazione	Emigrazione	Immigrazione reale
1917	2,716	1,677	1,039
1918	2,953	1,342	1,611
1919	9,895	3,202	6,693
1920	11,237	3,769	7,468
1921 (10 mesi) .	11,379	4,135	7,244

Il movimento reale di immigrazione data dalla fine della guerra. Dopo il primo arrivo in massa del 1915, la guerra rallentò il movimento di colonizzazione. Dopo l'armistizio, la vittoria francese, e la nuova condizione economica e finanziaria del Marocco attirarono verso di esso attività desiderose di procedere allo sfruttamento del territorio. Dal 1919 il numero degli arrivati è triplicato in rapporto al 1918. Fra gli anni 1917 e 1921 la proporzione può così stabilirsi: da 1 a 5 per gli arrivati e da 1 a 8 per la immigrazione reale. Negli ultimi tre anni il Marocco ha visto arrivare 32.511 immigranti; ed il porto di Casablanca non è il solo dal quale essi sbarcano.

Malgrado questi progressi, l'immigrazione marocchina è ancora lontana dalle proporzioni colle quali, altri paesi nuovi, come quelli di oltre oceano, hanno visto accrescersi la loro popolazione, mentre l'Argentina ha visto la popolazione aumentarsi di 2 milioni di abitanti in 8 anni, nel Marocco l'eccedenza degli immigranti ha raggiunto appena i 25.000 in cinque anni. In compenso, però, l'immigrazione marocchina ha un carattere di stabilità e regolarità. Dopo l'armistizio, la curva dell'immigrazione è salita lentamente, ma senza interruzione. La cifra complessiva del 1921 sarà senza dubbio superiore a quella del 1920 malgrado una crisi economica senza precedenti e le difficoltà di ogni sorta che attendono gli emigranti.

L'immigrazione marocchina è in maggioranza francese, e nella sua quasi totalità (90 per cento) latina:

Anni	Francesi	Spagnuoli	Italiani
1917	1,714 = 63.1 %	565 = 20.8 %	183 = 6.7 %
1918	1,994 = 67.5 %	630 = 21.3 %	90 = 3 %
1919	6,888 = 69.6 %	1,640 = 16.6 %	621 = 6.2 %
1920	7,062 = 62.8 %	1,613 = 16.3 %	1,027 = 9.1 %
1921 (10 mesi)	7,193 = 63.2 %	1,716 = 15 %	1,360 = 11.9 %

Il più grande contingente dell'emigrazione è fornito dalla Francia: il contingente spagnolo è diminuito sensibilmente nel 1920 e 1921 a vantaggio di quello italiano.

Riguardo alla natura dell'emigrazione, il maggior contingente è rappresentato dagli operai addetti ai lavori edilizi, vengono poi i direttori di lavoro, i negozianti ed i commercianti. Si tratta, in genere, di una mano d'opera qualificata.

BRASILE

L'immigrazione nel Brasile dal 1827 al 1921. — Dai dati raccolti dalla Sezione informazione dell'ufficio di statistica brasiliano si deduce che durante il periodo di 94 anni compresi fra il 1827 ed il 1921

sono entrati 1.894.055 immigranti, dei quali 991.282 sussidiati, 725.058 spontanei e 177.715 non classificati. Circa la nazionalità questi 1.894.055 immigranti si suddividono: Italiani, 872.705; Spagnuoli 332.078; Portoghesi 295.802; Brasiliani 75.214; Austriaci 29.019; di altre nazionalità 151.011; non classificati 138.288. La sezione di statistica registra pure, nello stesso periodo di 94 anni, 232.549 passeggeri di 1° e 2ª classe, ciò che porta il totale delle persone entrate nello Stato di S. Paolo a 2.126.204.

STATI UNITI

Proroga delle disposizioni restrittive sull'immigrazione. — Con risoluzione del Congresso, approvata l'11 maggio 1922, è stata prorogata al 30 giugno 1922 il rigore della legge 19 maggio 1921 che limita l'immigrazione negli Stati Uniti. Con la proroga, la risoluzione apporta al testo di legge precedente due variazioni che consistono: a) nel portare da uno a cinque anni il periodo minimo di residenza nei paesi limitrofi (Canada, Terranuova, Cuba e Messico) per consentire agli emigranti provenienti da quei paesi l'ammissione negli Stati Uniti al di fuori della quota percentuale stabilita per i paesi da cui provengono; b) nello stabilire come penalità alle Compagnie di navigazione che trasportassero persone non ammissibili secondo le disposizioni della legge del 19 maggio 1921, la multa di dollari 200 per ogni emigrante indebitamente trasportato nei porti degli Stati Uniti, e l'obbligo di depositare presso le autorità americane l'importo del nolo pagato dalle persone respinte per il viaggio di andata, fermo restando, secondo le norme generali vigenti, l'obbligo delle Compagnie di trasportare gratuitamente al porto di partenza lo straniero che non fu ammesso allo sbarco.

Italiani e stranieri residenti a New-York. — Dall'ultima statistica degli stranieri residenti nella città di New-York si rileva che dei 6 milioni circa di abitanti, 4.294.629 sono di nascita od origine straniera. Gli italiani tengono il primo posto con 802.744; seguono gli irlandesi con 637.744, i tedeschi con 593.199. Dal 1910 al 1920 gli italiani si sono aumentati di 275.715. Nello stato di New-York si calcola che risiedono 474.994 nativi d'Italia.

Per il visto sui passaporti. — In seguito alla proroga al 30 giugno 1924 dei provvedimenti restrittivi sull'emigrazione, l'Ambasciata italiana a Washington ha rivolto a quel Governo premure perchè i Consoli degli Stati Uniti in Italia siano autorizzati ad iniziare l'applicazione dei visti sui passaporti degli emigranti italiani che abbiano fissata la partenza dal 30 giugno in poi. Potrà in tal modo ottenersi un più ordinato servizio nella graduazione delle richieste e del rilascio dei visti.